REGOLAMENTO (CEE) N. 592/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

considerando che in base alle disposizioni previste dall'atto di adesione della spagna e del Portogallo taluni prodotti sono soggetti in Portogallo ad un regime transitorio per fasi; che per i prodotti di cui all'articolo 259 di tale atto, l'applicazione della normativa comunitaria agricola in Portogallo è rinviata quasi interamente fino al termine della prima fase;

considerando che il regime applicabile a partire dal 1° marzo 1986 negli scambi fra la Comunità e il Portogallo, nel corso della prima fase sarà quello in vigore prima dell'adesione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (4), prevede che lo svincolo della cauzione costituita al momento del rilascio dei titoli è subordinato alla presentazione agli organismi competenti della prova che le merci in oggetto hanno lasciato il territorio geografico della Comunità entro sessanta giorni a partire dall'espletamento delle formalità doganali di esportazione;

considerando che, data la peculiarità del regime transitorio per fasi, è opportuno prevedere che la cauzione costituita per il rilascio di un titolo di esportazione sia svincolata a partire dal momento dell'immissione in consumo in Portogallo dei prodotti per i quali sono stati rilasciati i titoli; che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 3183/80;

considerando che nel caso d'applicazione di un prelievo compensativo, è necessario prevedere in maniera chiara il momento in cui deve essere presentato il certificato d'inotazione; che occorre quindi modificare l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3173/80.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3183/80 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 3 viene aggiunto il paragrafo 3a:

   «3a Negli scambi tra la Spagna, il Portogallo e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, il titolo o i titoli d'importazione di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere presentati all'atto dell'applicazione del prelievo compensatore. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione.»

2. Nell'articolo 3 viene aggiunto il seguente paragrafo 5:

   «5. Per i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e per il periodo previsto dall'articolo 260 del suddetto atto, le disposizioni del paragrafo 4 si applicano per quanto di ragione.»

3. Alla fine del paragrafo 1 dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3183/80, viene aggiunto il seguente comma:

   «In deroga alle disposizioni di cui al primo trattino si considera che i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, esportati a partire dal 1° marzo 1986 in Portogallo abbiano soddisfatto alle condizioni enunciate al suddetto trattino quando sono stati immessi in consumo in Portogallo entro i termini previsti

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 338 del 12. 12. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 548/86 [1]. La validità delle disposizioni del presente comma è limitata alla prima fase prevista dall'articolo 260 dell'atto di adesione.

La prova dell'immissione in consumo viene addotta conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a) o c) del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente